



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 30 marzo 2022

Approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2015 sugli accordi scelta del foro

Rapporto esplicativo

per l'avvio della procedura di consultazione

Compendio

La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro mira ad aumentare la certezza del diritto e a promuovere il commercio internazionale. Disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il giudice competente. Assicura inoltre il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere emesse da un giudice di uno Stato contraente designato in un tale accordo. La Convenzione è in vigore dal 2015 e viene applicata da molti importanti partner commerciali della Svizzera. L'obiettivo del presente rapporto esplicativo è di presentare al Parlamento il progetto di decreto federale sull'approvazione di tale Convenzione da parte della Svizzera e adempiere in tal modo il mandato conferito dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati al Consiglio federale con la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali».

Nel commercio internazionale è pratica comune che le parti si accordino in anticipo su come risolvere possibili controversie. Soprattutto la designazione del giudice che deve decidere in merito a una controversia riduce i rischi giuridici. Tuttavia, a causa delle normative nazionali molto diverse, le parti non possono essere certe che questi accordi saranno effettivamente rispettati dai tribunali aditi nei diversi Stati. Una delle parti potrebbe ad esempio rivolgersi a un tribunale diverso da quello prescelto, un tribunale di un altro Stato con un altro diritto materiale e che potrebbe pronunciarsi a svantaggio dell'altra parte. Inoltre non è garantito che una decisione pronunciata dal tribunale prescelto sia riconosciuta ed eseguita dai tribunali di un altro Stato. Queste incertezze giuridiche possono ostacolare il commercio internazionale e mettere in difficoltà le imprese, soprattutto le PMI.

La Convenzione risolve tali insicurezze e aumenta la certezza del diritto rafforzando su scala internazionale l'effetto degli accordi di scelta del foro. Migliora la prevedibilità di controversie legali transfrontaliere, soprattutto per le imprese, e riduce i costi di risoluzione delle controversie. Tale aspetto è particolarmente interessante per i Paesi con un'economia transfrontaliera, come la Svizzera. La Camera di commercio internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) ha tra l'altro ripetutamente sottolineato l'importanza della Convenzione per il commercio mondiale e ha invitato tutti i governi a ratificarla quanto prima. Finora hanno già ratificato la Convenzione l'UE, la Danimarca, il Messico, Singapore, il Montenegro e il Regno Unito. Altri Stati (tra cui gli Stati Uniti, la Cina e Israele) hanno firmato, ma non ancora ratificato la Convenzione.

La Convenzione è infine interessante per gli Stati che si posizionano come sede di tribunali internazionali, come la Svizzera. In diversi Cantoni si sta attualmente considerando l'istituzione di tribunali per le controversie commerciali internazionali, come già fatto negli ultimi anni da diversi partner commerciali della Svizzera, tra cui la Germania, la Francia e Singapore. In tale contesto, il Consiglio federale ha annunciato, nel quadro della revisione del Codice di diritto processuale civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), che sarà valutata l'adesione alla Convenzione. Una maggiore certezza del diritto nella scelta dei tribunali nonché il riconoscimento e l'esecuzione all'estero delle decisioni da loro pronunciate

costituiscono in effetti i requisiti più importanti per il successo dei tribunali commerciali internazionali. La Convenzione permette di raggiungere questi obiettivi. È quindi nell'interesse della Svizzera aderirvi.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	5
1.1 Necessità di intervento e obiettivi	5
1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati	6
1.3 Rapporto con altri atti normativi	7
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale	8
1.5 Stralcio di interventi parlamentari	9
2 Contenuto della Convenzione in sintesi	9
3 Commenti alle disposizioni della Convenzione	9
4 Riserve e dichiarazioni	25
5 Ripercussioni	27
5.1 Ripercussioni per la Confederazione	27
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	27
5.3 Ripercussioni sull'economia	27
6 Aspetti giuridici	28
6.1 Costituzionalità	28
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	28
6.3 Forma dell'atto	28
Avamprogetto del decreto federale	xx
Allegato: testo della Convenzione	xx

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e obiettivi

La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005¹ sugli accordi di scelta del foro (qui appresso CFor o Convenzione) disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale, nonché il riconoscimento di decisioni, se le parti hanno designato i tribunali di un determinato Stato per risolvere una controversia legale. È in vigore dal 2015 ed è attualmente applicata nell'UE, in Messico, a Singapore, in Montenegro e nel Regno Unito. Altri stati (tra cui gli Stati Uniti, Cina e Israele) hanno firmato la CFor ma non l'hanno ancora ratificata.

La CFor offre il grande vantaggio che tutti gli Stati contraenti devono riconoscere ed eseguire le decisioni del giudice prescelto. Ciò aumenta, per le imprese, la prevedibilità delle controversie transfrontaliere e riduce quindi i costi causati da queste ultime.

La CFor è di grande importanza per il commercio globale. Il suo obiettivo è quello di «promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria»². La Camera di commercio internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) ha invitato tutti i governi a ratificare la CFor quanto prima³. In effetti, le relazioni economiche possono avere successo a lungo termine solo se ci sono meccanismi di risoluzione delle controversie efficienti. Per la Svizzera, con la sua economia orientata all'esportazione, la CFor è quindi di grande interesse.

L'adesione della Svizzera alla CFor è opportuna anche perché in seguito alla Brexit il Regno Unito non è più vincolato dalla Convenzione di Lugano (CLug)⁴, il che crea incertezza giuridica nelle relazioni con un importante partner commerciale della Svizzera. Ratificando la CFor, la Svizzera porrebbe rimedio a questa incertezza in quanto il Regno Unito vi ha già aderito.

La CFor è importante per la Svizzera anche per un'altra ragione. In diversi cantoni (BE, GE, ZH) si sta al momento discutendo l'istituzione di tribunali specializzati per le controversie commerciali internazionali⁵. Negli ultimi anni tribunali di questo tipo sono stati istituiti anche a Singapore, in Francia, Germania, Belgio e nei Paesi Bassi. Nel caso dei Paesi citati non si tratta solo di importanti partner commerciali della Svizzera, ma anche di concorrenti diretti sul mercato dei servizi giuridici. Un

¹ La Convenzione è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Other languages > Italiano > 37. Convenzione sugli accordi di scelta del foro.

² Cfr. preambolo alla Convenzione

³ iccwbo.org > Search > «ICC calls on governments to facilitate cross-border litigation»

⁴ Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS **0.275.12**.

⁵ Martin Bernet/Arun Chandrasekharan, International Commercial Courts - the Projects in Zurich and Geneva, in: Müller/Besson/Rigozzi, New Developments in International Commercial Arbitration 2020, pag. 167–190.

prerequisito per il successo economico⁶ dei tribunali commerciali per le controversie internazionali è il riconoscimento e l'esecuzione delle loro decisioni all'estero. Dopo che negli ultimi anni l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali arbitrali è stata rafforzata⁷, sarebbe ora opportuno rafforzare anche la giurisdizione statale, affinché la Svizzera possa consolidare la sua posizione di leader nel settore dei servizi giuridici.

In sede di consultazione sulla revisione del Codice di procedura civile vari partecipanti hanno chiesto una rapida adesione alla CFor per poter effettuare una scelta vincolante del foro nelle controversie commerciali internazionali⁸. Di conseguenza, nel suo messaggio sulla modifica del Codice di procedura civile del 26 febbraio 2020, il Consiglio federale ha annunciato che «dovrà essere esaminata in futuro la ratifica della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sulle proroghe di foro», affinché si consolidi «l'eccellente reputazione della Svizzera come centro giurisdizionale neutro e competente» e possa essere fornito anche «un significativo contributo allo sviluppo dei servizi legati alla piazza di servizi giudiziari»⁹.

Con queste premesse, il 12 aprile 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha depositato la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali», incaricando il Consiglio federale di presentare al Parlamento un disegno di decreto federale per approvare la CFor. Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il 16 giugno 2021 la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati e il 6 dicembre 2021 dal Consiglio nazionale. Il presente progetto adempie la richiesta formulata dalla mozione.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

La CFor è stata conclusa sotto la presidenza del professore svizzero Andreas Bucher (Università di Ginevra). Trae origine da una proposta americana per facilitare il riconoscimento delle decisioni a livello mondiale e per unificare i fori di giurisdizione. I primi lavori nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sono iniziati nel 1992¹⁰.

In origine la CFor era destinata a contemplare tutte le competenze rilevanti per il diritto civile e commerciale. Nel corso dei negoziati, il suo campo di applicazione è stato ridotto agli accordi di scelta del foro, molto importanti per il commercio internazionale¹¹, con l'intento di conseguire nel campo della giurisdizione statale ciò che la Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze

⁶ Singapore citata come esempio della rilevanza economica dei servizi legali: nel 2017 il settore giuridico ha generato 2,1 miliardi di SG-\$ (1,4 miliardi di CHF). Fonte: www.singstat.gov.sg > Ricerca «Legal Industry».

⁷ FF **2018** 6019

⁸ www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Modifica del Codice di procedura civile > Rapporto sui risultati della consultazione n. 6.7

⁹ FF **2020** 2407 n. 4.1.6

¹⁰ www.hcch.net > Projets > Travail législatif > Projet concernant la compétence (non disponibile in italiano).

¹¹ Per maggiori dettagli sul corso dei negoziati cfr. Andreas Bucher, SZIER 1/2006, pag. 29 segg.

arbitrali estere, conclusa il 10 giugno 1958¹², aveva raggiunto per gli accordi sugli arbitrati¹³.

Va anche sottolineato che il campo di applicazione della CFor è stato limitato nel corso dei negoziati per garantire la protezione delle parti socialmente deboli. Infatti, gli accordi di scelta del foro conclusi dai consumatori e dai lavoratori sono stati esclusi dal campo di applicazione della CFor, poiché vi sarebbe il rischio che i datori di lavoro e i fornitori professionali sfruttino la loro posizione negoziale più forte a scapito delle parti contraenti più deboli.

Grazie all'impegno della delegazione svizzera durante i negoziati, è stato possibile garantire la compatibilità della CFor con la CLug, d'importanza fondamentale per la Svizzera (cfr. anche n. 1.3), e con l'ordinamento giuridico svizzero.

In conclusione, per quanto riguarda l'esito dei negoziati va detto che il progetto di riconoscimento mondiale delle decisioni e di unificazione dei fori, iniziato nel 1992, non è ancora terminato. Con la Convenzione dell'Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere in materia civile o commerciale¹⁴ è stata raggiunta un'altra pietra miliare nel campo del riconoscimento delle decisioni. Tuttavia, le questioni dei tribunali cui compete la decisione in merito a controversie legali e il trattamento di procedimenti paralleli tra le stesse parti in diversi Stati sono ancora in discussione¹⁵. Dopo che già nel 2014 l'Amministrazione federale aveva fatto delle prime precisazioni sulla CFor, ma poi le aveva sospese in vista della conclusione -allora ritenuta imminente- dei lavori della Conferenza dell'Aia, ora sembra sia giunto il momento di aderire alla CFor a prescindere dagli ulteriori negoziati della Conferenza dell'Aia.

1.3 Rapporto con altri atti normativi

In Svizzera gli accordi di scelta del foro sono disciplinati già da diverse basi legali, in particolare dall'articolo 23 CLug, dall'articolo 5 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁶ sul diritto internazionale privato (LDIP) e, a livello nazionale, dall'articolo 17 del Codice di procedura civile (CPC)¹⁷.

Il rapporto tra la CFor e le basi giuridiche citate è chiaro: in quanto convenzione internazionale, essa prevale sulle disposizioni nazionali (cfr. anche art. 1 cpv. 1 LDIP, art. 2 CPC) e, per contro, dà la priorità alla preesistente CLug (futuri adattamenti

¹² RS 0.277.12

¹³ Cfr. prefazione alla relazione esplicativa di Trevor Hartley e Masato Dogauchi riguardo alla Convenzione dell'Aia del 30 giugno sugli accordi di scelta del foro (in seguito «relazione Hartley/Dogauchi»), reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for > Rapport explicatif > Italien.

¹⁴ www.hcch.net > Instruments > Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (il testo non è disponibile in italiano)

¹⁵ www.hcch.net > Projets > Projets législatifs > Projet concernant la compétence (il testo non è disponibile in italiano).

¹⁶ RS 291

¹⁷ RS 272

compresi, cfr. art. 26 CFor). In questo modo vengono evitati possibili conflitti di norme.

In sintesi, il rapporto tra la CLug, la CFor e la LDIP nei casi internazionali (i casi nazionali sono disciplinati dall'art. 17 CPC) è il seguente: se vengono scelti i tribunali di uno Stato aderente alla CLug e una parte risiede in uno Stato membro della CLug, si applica quest'ultima; in tutti gli altri casi (p. es. qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato aderente alla CLug), si applica la CFor se vengono scelti i fori di uno Stato aderente quest'ultima. La LDIP disciplinerebbe soltanto i casi in cui vengono scelti i tribunali di uno Stato non contraente o quando una fattispecie è esclusa dal campo di applicazione materiale della CLug e della CFor.

Ciononostante sorge la domanda se con l'adesione alla CFor sia necessario modificare l'articolo 5 LDIP per evitare, da un lato, di dover osservare requisiti diversi nelle fattispecie transfrontaliere a seconda del Paese interessato e del campo di applicazione dell'accordo e, dall'altro, per uniformare i criteri di riconoscimento ed esecuzione.

Secondo il Consiglio federale, non è necessario adattare il diritto nazionale. Le differenze tra le suddette basi giuridiche sono minime, e laddove sussistono, giustificate. Il campo di applicazione delle suddette basi giuridiche è diverso, motivo per cui sono importanti regolamenti e, in particolare, meccanismi di protezione diversi. A differenza della CFor, il campo di applicazione della LDIP comprende ad esempio anche i contratti di lavoro. Inoltre, nel caso tipico di applicazione di un accordo sulla scelta di foro (due società che stipulano un contratto di prestazione o di compravendita in un contesto professionale e si accordano per iscritto su un unico foro), è possibile senza grandi sforzi concludere un accordo che soddisfi anche i requisiti cumulativi delle basi giuridiche citate.

Anche le differenze minori nel riconoscimento e nell'esecuzione sono giustificate. Mentre la CFor esamina certe condizioni già nella procedura di decisione, la LDIP invece effettua questo controllo solo in occasione del riconoscimento. Inoltre, i requisiti di riconoscimento della LDIP si applicano a tutti i settori del diritto, mentre quelli della CFor sono limitati agli accordi sulla scelta del foro; un adattamento dei requisiti nazionali alla CFor implicherebbe all'interno della LDIP diversi requisiti di riconoscimento a seconda del settore del diritto e della fattispecie, il che comporterebbe più svantaggi che vantaggi.

L'adesione alla CFor non richiede quindi alcun adeguamento delle basi giuridiche vigenti.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020¹⁸ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹⁹ sul programma di legislatura 2019–2023. La mozione 21.3455 del 21 aprile 2021 incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto.

¹⁸ FF 2020 1565

¹⁹ FF 2020 7365

1.5 Stralcio di interventi parlamentari

Il presente progetto legislativo adempie la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali».

2 Contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione sugli accordi di scelta del foro mira a promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una maggiore cooperazione giudiziaria (preambolo). A tale proposito, stabilisce regole uniformi sulla competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il tribunale competente (art. 5 -7). Al fine di creare la necessaria certezza del diritto, disciplina anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un tribunale di uno Stato contraente designato in tale accordo (art. 8-15). Questi due gruppi di disposizioni costituiscono il nucleo della Convenzione.

Le altre disposizioni della Convenzione riguardano in particolare il suo campo d'applicazione (per esempio la definizione di una fattispecie ai sensi della Convenzione, i settori del diritto esclusi dal campo d'applicazione, la definizione degli accordi di scelta del foro esclusivi e la decisione). Inoltre, contengono norme tecniche (tra l'altro sulle dichiarazioni che gli Stati possono rilasciare, sul rapporto con altri strumenti giuridici internazionali, sull'adesione e la denuncia della Convenzione, sull'entrata in vigore e sul depositario)²⁰.

La Convenzione influisce sul diritto processuale degli Stati contraenti solo nella misura prevista dalle sue disposizioni.

3 Commenti alle disposizioni della Convenzione²¹

Art. 1 Campo di applicazione

La Convenzione si applica in linea di massima solo nel caso di *fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale* o alle decisioni pronunciate sulla base di tali accordi.

Definizione della «fattispecie internazionale» per determinare la competenza

Ai fini della *determinazione della competenza*, la CFor si applica se almeno una delle due condizioni seguenti è soddisfatta: le parti non risiedono nello stesso Stato contraente o un elemento rilevante per la controversia diverso dalla sede del giudice prescelto è connesso con un altro Stato. L'articolo 4 fornisce maggiori informazioni riguardo alla determinazione della sede delle persone fisiche e giuridiche.

²⁰ Una panoramica della Convenzione fornita dall'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato è disponibile sul sito www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37 > Aperçu de la Convention (non disponibile in italiano).

²¹ Le spiegazioni di questo capitolo si basano principalmente sulla relazione Hartley/Dogauchi (cfr. nota 13), n. 40 segg.

L'internazionalità ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2, e quindi il campo di applicazione della Convenzione è limitato per proteggere le parti deboli: una fattispecie puramente interna non diventa internazionale solo perché le parti hanno prescelto un tribunale estero. Tali relazioni rimangono soggette alle altre norme in vigore nello Stato in questione.

Definizione della «fattispecie internazionale» per il riconoscimento e l'esecuzione

Il *paragrafo 3* fornisce una definizione diversa del termine «fattispecie internazionale», da applicare al *riconoscimento e all'esecuzione*. In questo contesto, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione estera pronunciata in uno Stato contraente.

Di conseguenza, una fattispecie puramente nazionale che al momento in cui è stata resa la decisione originaria non era considerata internazionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, diventa internazionale ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3, quando tale decisione va riconosciuta o eseguita in un altro Stato contraente.

Limitazione agli accordi di scelta del foro esclusivi

La Convenzione si applica in linea di principio solo agli accordi di scelta del foro esclusivi. Si tratta di accordi di scelta del foro che designano o i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice²².

Limitare il campo di applicazione della Convenzione ha due vantaggi principali. In primo luogo, evita i problemi che sorgerebbero se i tribunali di diversi Stati fossero aditi (ossia le questioni relative alla litispendenza). Infatti, l'articolo 6 proibisce al giudice di uno Stato contraente diverso da quello prescelto di trattare il caso. In secondo luogo, la limitazione permette di sancire che il giudice prescelto non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un foro di un altro Stato ritenuto più appropriato (*forum non conveniens*): l'articolo 5 prescrive quindi che il giudice prescelto debba decidere in merito alla controversia. Queste due disposizioni essenziali hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo principale della Convenzione, ossia rendere gli accordi di scelta del foro il più efficace possibile.

Tuttavia, nell'interesse della flessibilità, l'articolo 22 prevede la possibilità per gli Stati contraenti di rilasciare dichiarazioni reciproche che estendono l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione agli accordi di scelta del foro non esclusivi. Fino ad oggi, nessuno Stato contraente ha rilasciato una tale dichiarazione.

«Materia civile o commerciale»

La Convenzione è applicata in materia civile e commerciale. Come è consuetudine della Conferenza dell'Aia, la Convenzione non definisce questo termine, che quindi Deve essere interpretato autonomamente, senza riferimento al diritto nazionale o ad altri strumenti giuridici. Un'interpretazione autonoma e uniforme di questi termini è particolarmente importante, poiché quando la Convenzione si applica a una controversia sono sempre coinvolti almeno due Stati.

²² Riguardo alla definizione di accordo di scelta del foro esclusivo cfr. l'art. 3 della Convenzione e il seguente commento all'art. 3.

La limitazione alla materia civile o commerciale mira a escludere il diritto pubblico e il diritto penale. In pratica, la Convenzione si applica principalmente ai contratti internazionali di compravendita e di prestazione, dove le parti spesso si accordano in anticipo sulle clausole sulla scelta del foro. Un altro caso di applicazione potrebbe essere quello in cui le parti di una controversia già insorta (ad esempio a causa di un atto illecito) si accordino per sottoporre la controversia ai tribunali di un determinato Stato.

Il solo fatto che uno Stato (un governo, un'agenzia governativa o una persona che agisce per conto di uno Stato) sia parte di un procedimento non esclude quest'ultimo dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2 par. 5*). La Convenzione è quindi applicabile quando uno Stato si impegna in transazioni commerciali e agisce come una persona privata. *L'articolo 2 paragrafo 6* precisa che la Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati o le organizzazioni internazionali.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione in base alla materia e non alla giurisdizione: la classificazione come «materia civile o commerciale» dipende quindi dalla controversia e non dal giudice adito, a prescindere dal fatto che si tratti di un giudice civile, penale o amministrativo.

Va notato che l'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della Convenzione determinate cause in materia civile o commerciale²³.

Art. 2 Esclusione dal campo di applicazione

Contratti conclusi con consumatori

Al fine di proteggere le parti deboli, *l'articolo 2 paragrafo 1 lettera a* esclude dal campo di applicazione della Convenzione gli accordi di scelta del foro con persone fisiche che agiscono principalmente per scopi personali, familiari o domestici (nella Convenzione definiti come *consumatori*). Questa definizione di consumatore, da interpretare autonomamente (*art. 23*), va oltre le definizioni utilizzate oggi in Svizzera ai sensi degli articoli 15 della CLug, 120 LDIP e 32 CPC, poiché può trattarsi di un contratto tra un consumatore e un non consumatore così come di un contratto tra due consumatori²⁴. La CLug, la LDIP e il CPC limitano invece il beneficio delle disposizioni di protezione ai contratti tra consumatori e commercianti. La protezione offerta dalla Convenzione va quindi oltre il diritto interno svizzero.

Contratti di lavoro

Sempre al fine di proteggere le parti deboli, *l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b*, prevede che la Convenzione non si applica ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.

Arbitrato

La Convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati (*art. 2 par. 4*). La giurisdizione sui procedimenti arbitrali e il riconoscimento e l'esecutività di un lodo arbitrale sono quindi rette esclusivamente dalle norme applicabili nello Stato interessato (in Svizzera, in materia internazionale, si applicano la Convenzione

²³ Cfr. il commento all'art. 2.

²⁴ Per maggiori dettagli, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 33.

di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere e la LDIP).

Altre materie escluse

L'articolo 2 paragrafo 2 elenca le altre materie escluse²⁵ per varie ragioni dal campo di applicazione della Convenzione. Si tratta in parte di settori per i quali le parti non possono regolare la competenza tra di loro perché toccano l'interesse pubblico o l'interesse di terzi. In particolare, la Convenzione non si applica al diritto delle persone e al diritto di famiglia in senso lato, al diritto delle successioni e dell'insolvenza e ai diritti reali immobiliari. Altri settori sono invece esclusi perché già disciplinati da strumenti giuridici multilaterali, come le obbligazioni alimentari, il trasporto di passeggeri e merci, l'inquinamento marittimo, ecc.

Se una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 costituisce oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento, quest'ultimo non è esclusa dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2, par. 3*). Se un giudice è per esempio adito sulla base di un accordo di scelta del foro contenuto in un contratto di prestazione che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, il giudice potrà eventualmente considerare a titolo di questione preliminare, se il debitore abbia avuto la capacità di firmare il contratto. La decisione sul contratto di prestazione può in linea di principio essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della Convenzione (per le eccezioni si veda l'art. 10).

Art. 3 Accordi di scelta del foro esclusivi

In linea di principio, un accordo di scelta del foro rientra nel campo di applicazione della Convenzione se soddisfa cinque criteri derivanti dall'articolo 3 e seguenti: l'accordo di scelta del foro deve essere *concluso o documentato per scritto* (o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento), *valido* tra due parti e designare i giudici *di un solo Stato contraente* per risolvere le *controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico*.

Accordo valido tra due o più parti designate

Affinché si possa applicare la Convenzione, le parti del contratto o della controversia devono essersi accordate sul giudice o sullo Stato competente. La Convenzione usa il termine «accordo», che esclude una designazione unilaterale senza consenso: è necessario un accordo tra due o più parti.

La validità dell'accordo deve in linea di principio essere esaminata secondo il diritto dello Stato del giudice prescelto (*art. 5 par. 1, art. 6 lett. a e art. 9 lett. a*). Al fine di proteggere le parti deboli, la questione della capacità di concludere l'accordo può anche essere esaminata in base alla legge dello Stato del giudice adito (*art. 6 lett. b*) o dello Stato richiesto (*art. 9 lett. b*).

L'articolo 3 lettera d disciplina che l'accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell'accordo non può quindi esser contestata per il solo motivo che il contratto è

²⁵ Per maggiori dettagli riguardo alle materie escluse dall'art. 2 par. 2, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 52–83.

invalido. Invece, il giudice prescelto dovrà di norma decidere sulla questione della validità del contratto.

I requisiti di forma secondo l'articolo 3 lettera c

Un accordo di scelta del foro esclusivo ai sensi della Convenzione deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento²⁶. Può essere ad esempio documentato da un contratto cartaceo o da uno scambio di messaggi di posta elettronica o concluso spuntando una casella su un sito web. Non è quindi richiesta alcuna firma. Anche un messaggio di posta elettronica di conferma inviato da una delle parti a seguito di un accordo orale o di un accordo basato sulla consuetudine può soddisfare i requisiti formali. Non è necessario che il documento sia stato ricevuto dall'altra parte²⁷.

I requisiti formali di cui all'articolo 3 lettera c sono necessari e sufficienti: la Convenzione si applica solo se l'accordo di scelta del foro esclusivo li rispetta; inoltre, non possono essere imposti ulteriori requisiti formali di diritto interno (per esempio l'uso di caratteri in grassetto speciali).

L'esclusività di un accordo di scelta del foro

Affinché rientri nel campo di applicazione della Convenzione e benefici dei suoi vantaggi, un accordo di scelta del foro deve essere esclusivo²⁸. Ciò significa che deve designare o i giudici di un solo Stato contraente o uno o più giudici specifici di un solo Stato contraente. L'articolo 3 lettera b dispone che, salvo espressa disposizione contraria delle parti, l'accordo di scelta del foro è considerato esclusivo. Un accordo di scelta del foro esclusivo può quindi designare due o più giudici, purché siano nello stesso Stato contraente²⁹.

Per la Svizzera si possono menzionare come esempi di accordo di scelta del foro esclusivo «i tribunali svizzeri», «il tribunale commerciale di Zurigo» o «a scelta del ricorrente il tribunale di prima istanza di Ginevra o il tribunale commerciale di Berna».

L'accordo di scelta del foro deve essere esclusivo per entrambe le parti³⁰. Non sono quindi considerati esclusivi ai sensi della Convenzione gli accordi la cui esclusività è limitata a una parte, mentre l'altra parte può scegliere di adire i tribunali di due Stati diversi (cosiddetti accordi asimmetrici), ad esempio nella sua sede o nel luogo di esecuzione del contratto, situato in uno Stato diverso da quello di sede.

²⁶ Questa formulazione è ispirata all'art. 6 par. 1 della loi de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996, disponibile in francese sotto uncitral.un.org > Accueil ONU > Textes et ratifications > Commerce électronique.

²⁷ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 37.

²⁸ Riguardo ad esempi di accordi esclusivi e non esclusivi cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 108 e 109.

²⁹ Per un chiarimento del termine «Stato» nel caso di un sistema giuridico non unificato cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 107.

³⁰ Cfr. Procès-verbal No 3, pag. 577 segg. degli Actes et documents de la Vingtième session diplomatique de la Conférence de La Haye de droit international privé, disponibile in francese all'indirizzo www.hcch.net > Home > Publications et études > Publications > Actes et documents des Sessions diplomatiques > Actes et documents de la Vingtième session (2005) - Élection de for.

Tribunali di uno Stato contraente

L'accordo di scelta del foro deve designare uno o più tribunali in uno Stato contraente. Le disposizioni della Convenzione non si applicano quindi agli accordi che designano i tribunali di uno Stato non contraente.

Oggetto dell'accordo

L'accordo tra le parti va concluso allo scopo di dirimere controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico. L'accordo di scelta del foro non si limita a domande di risarcimento del danno di natura contrattuale, ma potrebbe, ad esempio riguardare domande di risarcimento per atti illeciti derivanti da un determinato rapporto giuridico.

Art. 4 Altre definizioni

«Decisione»

Per facilitarne la circolazione, la Convenzione definisce il termine decisione in modo ampio, intendendo «qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza od ordinanza». L'*articolo 4 paragrafo 1* include espressamente la determinazione delle spese giudiziali, anche se proviene, per esempio, dalla cancelleria, purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Sono invece esclusi i provvedimenti cautelari così come le ordinanze procedurali che non sono considerate decisioni nel merito.

Come è di consuetudine nelle Convenzioni dell'Aia il termine «giudice» va inteso in senso materiale. Ciò significa che il termine «giudice» indica qualsiasi autorità di uno Stato contraente competente per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

«Residenza»

Un altro termine importante per la Convenzione è la residenza. Lo si usa in particolare per determinare il carattere internazionale di una fattispecie.

La determinazione della residenza delle persone fisiche è disciplinata dal diritto dello Stato adito. In Svizzera, per esempio, si applica l'articolo 20 capoverso 1 lettera b LDIP secondo cui la persona fisica ha «la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori».

A causa delle grandi differenze nei vari sistemi giuridici nazionali nel definire la «residenza» delle persone giuridiche è stato necessario fornire qualche precisazione. Secondo il *paragrafo 2 dell'articolo 4*, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente ai fini della Convenzione nello Stato in cui ha la sua sede statutaria (*lett. a*), secondo la cui legge è stato costituito (*lett. b*), o in cui ha la sua amministrazione centrale (*lett. c*) oppure il suo centro d'attività principale (*lett. d*). Ognuno di questi criteri è sufficiente per determinare il carattere internazionale di una fattispecie. Quindi, se una persona fisica residente in Svizzera stipula un contratto con una società la cui amministrazione centrale e il centro d'attività principale si trova in

Svizzera, potrebbe comunque trattarsi di una fattispecie internazionale ai sensi della Convenzione se la società ha la sua sede statutaria all'estero³¹.

Art. 5 Competenza giurisdizionale del giudice prescelto

Principio

L'articolo 5 contiene una delle disposizioni centrali della Convenzione, senza la quale non sarebbe garantita l'efficacia di un accordo di scelta del foro esclusivo: il giudice prescelto è in linea di principio competente a conoscere delle controversie (*par. 1*); non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato (*par. 2*). Un'eccezione è possibile solo se l'accordo di scelta del foro è nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto.

L'*articolo 5 paragrafo 3* chiarisce che le norme nazionali sulla competenza interna restano impregiudicate dalla Convenzione. Per esempio, se le parti di una controversia prevedono la competenza del tribunale commerciale del cantone di Argovia, anche se non è stata raggiunta la soglia per adire tale tribunale, la Convenzione non obbliga il tribunale adito ad affermare la propria competenza. Lo stesso vale per la ripartizione della competenza tra i tribunali dello stesso Stato in funzione dell'oggetto della controversia; tale ripartizione non può essere influenzata da un accordo di scelta del foro. Se le parti designassero il giudice delle locazioni per decidere in merito a una controversia riguardante un contratto di mutuo, il tribunale designato non sarebbe vincolato. Tali accordi di scelta del foro dovrebbero quindi essere interpretati, il che porterebbe probabilmente alla competenza dei tribunali ordinari del luogo originariamente designato o del tribunale svizzero competente ai sensi della LDIP.

Eccezione: nullità dell'accordo di scelta del foro

Secondo l'*articolo 5 paragrafo 1* il giudice prescelto deve decidere sulla controversia. L'unica eccezione prevista a questa regola è la nullità dell'accordo di scelta del foro. Questa eccezione riguarda solo i motivi *sostanziali* di nullità (per i requisiti di forma cfr. l'*art. 3 lett. c*). La questione della nullità è decisa secondo il *diritto* - non la *legge* - dello Stato del giudice prescelto: è quindi possibile che, per decidere in merito alla questione, il tribunale applichi il diritto di un altro Stato in virtù delle sue norme sul diritto internazionale privato³².

Divieto di *forum non conveniens* - eccezione

Secondo l'*articolo 5, paragrafo 2*, il giudice prescelto non può declinare di esercitare la propria competenza a favore di un tribunale di un altro Stato. Ciò garantisce che il giudice prescelto non possa respingere la controversia adducendo che il tribunale di un altro Stato sarebbe un foro più appropriato (*forum non conveniens*)³³.

³¹ Cfr. Rolf Wagner, *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, tomo 73, quaderno 1 (gennaio 2009), pag. 111.

³² Cfr. Bucher, *SZIER* 1/2006, pag. 38 segg.

³³ L'*art. 25 par. 1 lett. c* della Convenzione prevede disposizioni speciali per gli Stati con diverse unità territoriali e diversi sistemi giuridici (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Canada). Al lato pratico, la questione se il giudice di un'altra unità territoriale debba essere considerato «giudice di un altro Stato» ai sensi dell'*art. 5 par. 2*, dipende in gran parte dalla formulazione dell'accordo di scelta del foro, nonché dalla legge dello Stato in questione.

Tuttavia, il giudice prescelto adito può declinare la sua competenza adducendo che la controversia dovrebbe essere decisa da un *tribunale dello stesso Stato*. L'articolo 5 paragrafo 2 implica anche che il giudice prescelto adito possa rifiutare di esercitare la sua competenza per il fatto che è stato adito un *tribunale arbitrale*.

Art. 6 Obblighi del giudice non prescelto

Principio

Al fine di garantire l'efficacia degli accordi di scelta del foro, nessun giudice non designato può trattare una controversia, salvo le eccezioni espressamente previste. In linea di principio, il giudice di uno Stato contraente diverso dallo Stato del foro prescelto deve sospendere il procedimento o dichiarare l'inammissibilità della domanda se la controversia è disciplinata da un accordo di scelta del foro esclusivo a favore di un altro Stato. Il giudice adito deve interpretare l'accordo di scelta del foro esclusivo per determinare se la controversia sottopostagli è soggetta o no a tale accordo.

Eccezioni

Vi sono cinque eccezioni all'obbligo del giudice non prescelto di sospendere il procedimento o declinare la competenza. Se sussiste una di queste eccezioni, il divieto di condurre un procedimento non si applica. Tuttavia, la Convenzione non prevede regole di competenza per questo caso. A seconda della situazione, la competenza o la non competenza del giudice non prescelto è poi determinata dal diritto nazionale del giudice prescelto o da un altro strumento internazionale.

La prima eccezione si verifica qualora l'accordo di scelta del foro sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto (*lett. a*). Secondo la Convenzione, il giudice non prescelto dinanzi al quale una parte presenta la controversia nonostante un accordo contrario e invocando la sua nullità sostanziale, esaminerà la validità di tale accordo applicando il diritto dello Stato del giudice prescelto.

Anche la seconda eccezione riguarda la nullità dell'accordo: si tratta dei casi in cui una parte non aveva la capacità di concludere l'accordo in base al diritto dello Stato del giudice adito (*lett. b*). Se in tale situazione viene adito un giudice diverso da quello prescelto, quest'ultimo può esaminare la questione dell'incapacità sia secondo il proprio diritto sia secondo quello del giudice prescelto³⁴.

La terza eccezione contempla i casi in cui l'applicazione dell'accordo comporterebbe un'ingiustizia palese o sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico (*ordre public*) dello Stato del giudice adito (*lett. c*)³⁵.

La quarta eccezione si verifica qualora per ragioni eccezionali che esulano dal controllo delle parti l'accordo non può essere ragionevolmente applicato (*lett. d*). Si tratta di situazioni in cui non è possibile avviare un procedimento davanti al giudice prescelto, ad esempio a causa di una catastrofe naturale o di una guerra.

La quinta e ultima eccezione riguarda i casi in cui il giudice prescelto ha deciso di non conoscere della causa. Questo per evitare che si verifichi il rischio di denegata

³⁴ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 149 segg.

³⁵ Per approfondimenti cfr. SZIER 1/2006, pag. 44.

giustizia: se il giudice prescelto ha deciso di non conoscere della causa, l'*articolo 6 lettera e* permette ad un altro giudice di trattare la causa.

Art. 7 Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla Convenzione. Essa né prescrive né preclude la concessione, il diniego o la revoca di tali provvedimenti. L'accordo sul foro riguarda solo la domanda nel merito. Spetta al giudice adito (che può essere il giudice prescelto o un altro giudice) decidere secondo il proprio diritto se è competente o no a ordinare provvedimenti cautelari. Va ricordato che i provvedimenti cautelari non sono decisioni ai sensi della Convenzione (art. 4) e non possono quindi beneficiare del suo regime di riconoscimento.

Art. 8 Riconoscimento ed esecuzione

Principio

L'*Articolo 8 paragrafo 1* contiene una delle disposizioni fondamentali della Convenzione: la decisione resa da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione può essere negato solo per i motivi specificati nella Convenzione³⁶.

Divieto del riesame nel merito (*révision au fond*)

Il giudice adito non può riesaminare il contenuto (cosiddetto «riesame nel merito») della decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. Quindi, se un giudice svizzero ha condannato una parte al pagamento di 100 000 franchi svizzeri per una violazione di contratto, il giudice estero che si occupa del riconoscimento non può rivedere i fatti e giungere a una conclusione diversa. È tuttavia consentito un riesame limitato nella misura in cui sia necessario per l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione (*par. 2, prima frase*). Il giudice che decide sul riconoscimento può esaminare il rispetto delle condizioni legate alla notifica del documento che ha istituito il procedimento al convenuto o può anche esaminare la capacità delle parti di concludere un accordo di scelta del foro (*art. 9*).

Secondo l'*articolo 8, paragrafo 2* secondo periodo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui il giudice di origine ha fondato la sua competenza, a meno che la decisione sia stata resa in contumacia. Se ad esempio il giudice adito deve determinare se il giudice d'origine era competente, nella misura in cui quest'ultimo ha fondato la sua competenza su un accordo di scelta del foro esclusivo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice d'origine per quanto riguarda la validità e la portata dell'accordo.

Distinzione tra riconoscimento ed esecuzione

L'*articolo 8, paragrafo 3*, stabilisce che una decisione è riconosciuta solo se produce effetto nello Stato d'origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato d'origine. Con il riconoscimento, il giudice adito dà effetto alla decisione originale e ai suoi effetti. Nell'esecuzione, invece, il giudice adito (o l'autorità competente dello

³⁶ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 164 segg.

Stato richiesto) applica le sue procedure per assicurare che il convenuto si conformi alla decisione riconosciuta.

Impugnazione della decisione

Se la decisione è stata impugnata nello Stato d'origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, il giudice adito può (senza esservi obbligato) differire o negare il riconoscimento o l'esecuzione della decisione (*art. 8 par. 4*). Tuttavia, un diniego non pregiudica la presentazione di una nuova domanda in un momento successivo, una volta chiarita la situazione nello Stato d'origine.

Rinvio a un'altra istanza all'interno dello Stato contraente

Anche le decisioni rese da un giudice a seguito di un rinvio della causa ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 3* all'interno dello Stato contraente prescelto beneficiano del regime di riconoscimento ed esecuzione della Convenzione (*art. 8, par. 5*). Di conseguenza, se una causa viene rinviata da un giudice a un altro dello stesso Stato contraente in conformità con le norme nazionali sulla competenza, la decisione sarà in linea di principio riconosciuta ed eseguita anche se è stata resa da un giudice diverso da quello prescelto, ma dello stesso Stato contraente. Al fine di proteggere le legittime attese delle parti, l'*articolo 8 paragrafo 5 seconda frase* prevede un'eccezione quando il rinvio rientra nella discrezionalità del giudice prescelto: il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati nei confronti della parte che si è tempestivamente opposta al rinvio nello Stato di origine.

Art. 9 Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

L'*articolo 9* elenca sette eccezioni al principio del riconoscimento e dell'esecuzione: se sussistono, secondo la Convenzione il giudice adito può ma non deve riconoscere o eseguire la decisione.

La *lettera a* concerne la nullità dell'accordo di scelta del foro. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice che non può basare la sua competenza su un valido accordo di scelta del foro possono essere negati. Se ad esempio il giudice d'origine ha basato la sua competenza su un foro diverso (per esempio la residenza del ricorrente) a causa della nullità dell'accordo di scelta del foro, il riconoscimento della decisione potrebbe essere negato sulla base di tale nullità. Tuttavia, se il giudice prescelto avesse invece constatato che l'accordo è valido, il giudice adito sarebbe vincolato da tale constatazione.

Anche la seconda eccezione riguarda la nullità: concerne i casi in cui una parte non aveva la capacità di concludere l'accordo secondo il diritto dello Stato del giudice adito (*lett. b*). Per analogia con le disposizioni dell'*articolo 6*, l'accordo di scelta del foro esclusivo non è valido se una delle parti originarie dell'accordo non ha la capacità di concludere l'accordo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto o dello Stato del giudice adito.

La terza eccezione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione al convenuto non è stata effettuata in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare la sua difesa (*lett. c*). I criteri di fatto di cui al *punto i* sono destinati a proteggere il convenuto e devono essere interpretati in modo autonomo.

Non fanno riferimento né alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965³⁷ relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale né al diritto dello Stato d'origine o dello Stato adito. Tuttavia, se il convenuto è comparso senza contestare la notificazione dinanzi al giudice d'origine (sempre che ciò fosse permesso dalla legge dello Stato d'origine), questa eccezione non si applica. Secondo il *punto ii*, che mira a proteggere gli interessi dello Stato (sovranità), il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione nello Stato richiesto è stata effettuata in modo incompatibile con i principi di tale Stato. Gli Stati che ritengono che una notificazione non conforme agli accordi sia una violazione della loro sovranità potrebbero quindi, su tale base, negare il riconoscimento³⁸.

La quarta eccezione si applica in caso di frode nella procedura (*lett. d*). Per frode s'intende la frode premeditata o il dolo, per esempio, la consegna deliberata a un indirizzo sbagliato o la corruzione del giudice o di un testimone. In caso di frode nel merito, invece, si applicherebbe l'eccezione della *lettera e* (incompatibilità con l'ordine pubblico).

In applicazione della quinta eccezione, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (*lett. e*). La seconda parte della frase sottolinea che questa eccezione comprende anche l'ordine pubblico procedurale, in particolare i casi in cui il procedimento che ha condotto alla decisione era incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento dello Stato richiesto, quali il diritto di essere ascoltato o l'imparzialità dei giudici.

Le ultime due eccezioni riguardano l'incompatibilità di una decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione con un'altra decisione pronunciata tra le stesse parti. La sesta eccezione permette di negare il riconoscimento o l'esecuzione se la decisione in questione è inconciliabile con una decisione resa in una controversia tra le stesse parti nello Stato richiesto (*lett. f*). Il giudice adito può quindi dare priorità a una decisione emessa nel suo Stato, anche se questa è stata emessa dopo la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.

La settima e ultima eccezione riguarda le situazioni in cui la decisione è incompatibile con una decisione emessa in un altro Stato: quest'ultima deve essere stata emessa precedentemente tra le stesse parti, avere lo stesso oggetto e soddisfare i requisiti necessari per il suo riconoscimento nello Stato richiesto (*lett. g*).

Art. 10 Questioni preliminari

L'articolo 2 paragrafo 3 stabilisce che i procedimenti non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che una questione esclusa sorge in via preliminare. A complemento di tale disposizione, l'*articolo 10 paragrafo 1* chiarisce che le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell'articolo 2 paragrafo 2 o dell'articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione. Pertanto, il giudice richiesto non è ad esempio vincolato dalla parte di una decisione pronunciata in merito alla questione

³⁷ RS **0.274.131**

³⁸ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 49.

dell'eventuale successione (*art. 2, par. 2, lett. d*) di una delle parti di un contratto; per contro, la parte della decisione pronunciata in merito, ad esempio, all'inadempienza contrattuale sarebbe in linea di principio riconosciuta conformemente alla Convenzione (per l'eccezione, si veda il paragrafo seguente)³⁹.

Il giudice richiesto può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione (senza esservi obbligato) anche se e nella misura in cui questa si basa su una decisione che riguarda una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 (*art. 10, par. 2*). Il paragrafo 3 prevede condizioni aggiuntive se la decisione riguarda la validità di alcuni diritti di proprietà intellettuale (ad esempio un brevetto, un marchio, un design, ma non il diritto d'autore o i diritti connessi). In tal modo si ribadisce il primato delle autorità dello Stato dalla cui legge si evince il diritto di proprietà intellettuale.

L'articolo 10 paragrafo 4 riprende il motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di cui al paragrafo 2 e lo applica alle decisioni fondate su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi dell'articolo 21. Il paragrafo 3 non si applica in questi casi.

Art. 11 Risarcimento del danno

Il giudice richiesto può negare di riconoscere o eseguire una decisione se e nella misura in cui essa concede un risarcimento che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti (*art. 11 par. 1*). Si tratta in particolare di risarcimenti di carattere esemplare o punitivo. Questo articolo si applica quando è evidente che il risarcimento dei danni va al di là di ciò che sarebbe necessario per indennizzare il danno effettivo o il pregiudizio subito⁴⁰.

L'articolo 11 paragrafo 2 precisa che il risarcimento concesso dal giudice d'origine può anche servire a coprire i costi del procedimento. Questo chiarimento è necessario poiché non tutte le giurisdizioni considerano i costi e le spese del procedimento come parte del danno.

Art. 12 Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo (o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento) e che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato d'origine, sono eseguite negli altri Stati contraenti allo stesso modo di una decisione⁴¹.

La Convenzione prevede solo l'esecuzione di una transazione giudiziaria. Il motivo principale per cui il riconoscimento non è previsto è l'effetto molto diverso delle transazioni giudiziarie nei vari sistemi giuridici.

³⁹ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 194 segg.

⁴⁰ Per approfondimenti cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 51 segg.

⁴¹ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 206 segg.

Art. 13 *Documenti da presentare*

L'articolo 13, *paragrafo 1*, elenca i documenti che devono essere presentati dalla parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione: una copia integrale e autentica della decisione (non solo il dispositivo; *lett. a*); l'accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autenticata o un'altra prova della sua esistenza (*lett. b*); se la decisione è stata resa in contumacia, un documento attestante che è stata notificata al convenuto (*lett. c*); un documento attestante l'efficacia e l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine. (*lett. d*); e, nei casi di cui all'articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha la stessa efficacia esecutiva di una decisione (*lett. e*).

Questo elenco non è esaustivo. Se il contenuto della decisione non permette al giudice adito di determinare se le condizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione sono soddisfatte, egli può, conformemente al *paragrafo 2*, richiedere la produzione di qualsiasi altro documento necessario.

Il *paragrafo 3* prevede che una persona che desidera chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione può utilizzare un modulo raccomandato e pubblicato dalla Conferenza dell'Aia. Il modulo è contenuto nell'allegato alla Convenzione⁴².

Il *paragrafo 4* prevede che i documenti di cui all'articolo 13 siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua ufficiale, se non sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto e a meno che il diritto dello Stato richiesto non disponga diversamente.

Art. 14 *Procedura*

Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla Convenzione. In Svizzera, queste questioni sono rette dalla LDIP per quanto riguarda il riconoscimento. La legge federale dell'11 aprile 1889⁴³ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica ai debiti monetari e il CPC alle altre decisioni.

L'articolo 14 obbliga il giudice richiesto ad agire rapidamente nei procedimenti contemplati da questo articolo, utilizzando la procedura più rapida a sua disposizione ed evitando ritardi inutili.

Art. 15 *Separabilità*

Secondo l'articolo 15, il giudice richiesto può limitarsi a riconoscere o eseguire solo una parte separabile della decisione se richiesto o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Qualsiasi questione relativa alla separabilità della decisione è determinata in conformità con il diritto dello Stato richiesto.

⁴² Il modulo è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: <https://assets.hcch.net/upload/form37f.pdf>.

⁴³ RS 281.1

Art. 16 Disposizioni transitorie

La Convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore per lo Stato del giudice prescelto (*par. 1*).

Il *paragrafo 2* contiene una norma transitoria supplementare per i procedimenti che si svolgono in uno Stato diverso da quello del foro prescelto: in questi casi, affinché la Convenzione sia applicabile, non deve essere soddisfatta solo la condizione del *paragrafo 1*; il procedimento deve anche essere stato avviato dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato del giudice adito. Si tratta principalmente di casi in cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione.

Art. 17 Contratti di assicurazione e di riassicurazione

I procedimenti inerenti ai contratti di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la Convenzione (*par. 1*).

Secondo il *paragrafo 2*, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto di assicurazione riguarda un rischio escluso dalla Convenzione (*lett. a*) o che una decisione concede un risarcimento contemplato dall'articolo 11 (*lett. b*).

Art. 18 Esenzione dalla legalizzazione

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961⁴⁴ che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa la postilla.

Art. 19 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale

Le parti di due Stati diversi spesso designano un giudice in uno Stato che considerano neutrale, senza che questo Stato sia altrimenti collegato alla controversia. L'articolo 19 si rivolge specificamente agli Stati che sono contrari a questa pratica. Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di giudicare le controversie se né le parti né la controversia hanno alcun legame con lo Stato del giudice prescelto.

Art. 20 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione

Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti alla controversia, ad eccezione della sede del giudice prescelto, erano connessi solo con lo Stato richiesto. Poiché le fattispecie puramente interne devono essere escluse dal campo di applicazione della Convenzione, questa disposizione è necessaria perché ai sensi dell'articolo 1 *paragrafo 3* ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione una tale fattispecie sarebbe considerata

⁴⁴ RS 0.172.030.4

internazionale. Tuttavia, l'articolo 20 non esclude che i giudici di uno Stato che ha fatto una tale dichiarazione riconoscano o eseguano comunque una decisione corrispondente.

Art. 21 Dichiarazioni relative a materie specifiche

Se uno Stato contraente ha un interesse sostanziale a non applicare la Convenzione a una materia specifica, può, conformemente all'*articolo 21 paragrafo 1*, rilasciare una dichiarazione in tal senso. Secondo il *paragrafo 2* la Convenzione non si applica alla materia né nello Stato che ha formulato la dichiarazione (*lett. a*), né negli altri Stati contraenti, se il giudice prescelto risiede nello Stato che ha formulato la dichiarazione (*lett. b*). La Convenzione prevede la reciprocità: gli altri Stati non sono obbligati, nei loro rapporti con uno Stato che ha formulato una tale dichiarazione, ad applicare la Convenzione in relazione a questa materia.

Art. 22 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi

Sulla base di questa disposizione, gli Stati contraenti possono dichiarare che riconosceranno ed eseguiranno le decisioni dei giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro non esclusivo (ad esempio in un accordo che designa giudici di diversi Stati contraenti).

Art. 23 Interpretazione uniforme

Secondo questo articolo, l'interpretazione della Convenzione deve tener conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme. Ciò significa che i giudici e le autorità che applicano la Convenzione non adottano necessariamente la stessa interpretazione che sarebbe data a certi concetti e termini nel diritto interno, ma, dove possibile, prendono anche in considerazione la letteratura specializzata e la giurisprudenza estera.

Art. 24 Esame del funzionamento pratico della Convenzione

Il segretario generale della Conferenza dell'Aia adotta periodicamente le misure necessarie per esaminare il funzionamento pratico della Convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni (*lett. a*), e valutare l'opportunità di apportarvi modifiche (*lett. b*). A intervalli regolari vengono organizzate commissioni speciali in cui gli Stati membri possono discutere l'attuazione pratica e scambiare esperienze.

Art. 25 Ordinamenti giuridici non unificati

Questa disposizione disciplina i problemi derivanti dal fatto che alcuni Stati, come ad esempio il Regno Unito, sono composti da diverse unità territoriali, ognuna delle quali ha il proprio ordinamento giuridico. La Svizzera non è interessata da tale regola. L'articolo 25 stabilisce la regola che la Convenzione deve essere interpretata, secondo

i casi e le circostanze, in modo da applicarsi o all'unità territoriale o allo Stato nel suo insieme⁴⁵.

Art. 26 Rapporto con altri strumenti internazionali

L'articolo 26 regola la relazione della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali in vigore per gli Stati contraenti. Nel caso della Svizzera, ciò riguarda in particolare la CLug⁴⁶.

Il *paragrafo 1* prevede che si cerchi di eliminare le incompatibilità con altri trattati applicabili agli Stati contraenti attraverso l'interpretazione. Se ciò è possibile la Convenzione deve essere interpretata in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, senza tuttavia forzare l'interpretazione.

Gli altri paragrafi dell'articolo 26 elencano una serie di situazioni in cui la Convenzione dà la priorità ad altri strumenti giuridici in vigore negli Stati contraenti. Il *paragrafo 2* lascia ad esempio spazio a un trattato concluso prima o dopo la Convenzione se tutte le parti risiedono in Paesi vincolati dal trattato. Nelle relazioni con gli altri Paesi vincolati dalla CLug, in molti casi la Svizzera continuerà quindi in linea di principio ad applicare quest'ultima, compresi eventuali futuri emendamenti. All'interno dell'UE vigono disposizioni simili (*par. 6*).

L'altro trattato prevale anche se, applicando la Convenzione, uno Stato contraente verrebbe meno ai suoi obblighi nei confronti di uno Stato non contraente con il quale è vincolato dall'altro trattato (*par. 3*). Questo principio si applica anche a possibili modifiche e revisioni future. Pertanto, non sorgeranno grandi conflitti per la Svizzera e la Convenzione di Lugano in particolare.

Se un trattato concluso prima o dopo la Convenzione, di cui entrambi gli Stati interessati sono parte, prevede un riconoscimento o un'esecuzione più efficace della Convenzione, il trattato prevale (*par. 4*), poiché la Convenzione non mira a ostacolare ma intende facilitare la circolazione delle decisioni.

Gli Stati possono inoltre dichiarare di dare priorità a un trattato che disciplini la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in una materia specifica (*par. 5*). Per la Svizzera non è necessaria alcuna dichiarazione. Infatti, i trattati più importanti che contengono norme obbligatorie sugli accordi di scelta del foro non sono in conflitto con la Convenzione, poiché si riferiscono a settori del diritto che sono generalmente esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (ad esempio il trasporto passeggeri e merci, i danni nucleari, l'inquinamento marittimo).

Art. 27–34 Disposizioni finali

Ogni Stato può diventare parte della Convenzione (*art. 27*). Non è necessario acconsentire all'adesione di nuovi Stati né è possibile opporvisi.

⁴⁵ Per maggiori dettagli riguardo a tale disposizione, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 258 segg.

⁴⁶ Per maggiori dettagli riguardo all'art. 26, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 54 segg.

L'Unione europea ha aderito alla Convenzione come organizzazione ai sensi dell'*articolo 30*, per cui la Convenzione è automaticamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione.

Conformemente all'*articolo 31*, la Convenzione entra in vigore per la Svizzera il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione.

L'*articolo 32* prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualsiasi momento successivo, e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento; ogni dichiarazione, modifica o revoca deve essere notificata al depositario (*par. 1 e 2*). In conformità con l'*articolo 33*, la Convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario.

4 Riserve e dichiarazioni

La Svizzera non intende fare alcuna riserva alla Convenzione; né intende fare dichiarazioni. Inoltre, tutte le dichiarazioni degli Stati che sono già parte della Convenzione sono previste dalla Convenzione e sono compatibili con essa, per cui non c'è motivo di respingerle.

Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19)

Per la Svizzera, una dichiarazione che limita il campo di applicazione della Convenzione ai soli casi con un legame con la Svizzera non avrebbe senso, poiché sarebbe contraria all'obiettivo principale dell'adesione alla Convenzione, ovvero rafforzare l'attrattiva della Svizzera come sede giudiziaria a livello internazionale.

Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20)

Per trarre vantaggio della maggiore sicurezza giuridica che la Convenzione permette negli scambi transfrontalieri, la Svizzera non intende nemmeno rilasciare dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento alle situazioni internazionali, come previsto all'*articolo 20*. Finora, nessuna parte contraente ha fatto una simile dichiarazione. Inoltre, tali situazioni sarebbero già oggi riconosciute dalla LDIP. La Convenzione esclude comunque le parti deboli (consumatori e dipendenti) dal suo campo di applicazione (cfr. *art. 2*); la loro protezione è quindi garantita.

Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21)

L'Unione europea ha dichiarato, conformemente all'*articolo 21*, che non applicherà la Convenzione ai contratti di assicurazione, salvo alcune eccezioni⁴⁷. Questa dichiarazione è stata fatta al fine di proteggere alcuni assicurati, parti assicurate e beneficiari che in virtù del diritto dell'Unione europea godono di una protezione speciale per quanto riguarda la competenza in materia di assicurazioni. La Convenzione non si applicherà quindi negli Stati membri dell'Unione europea per

⁴⁷ Le dichiarazioni sono reperibili sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for > État présent.

alcuni contratti di assicurazione⁴⁸. Tuttavia, la dichiarazione dell'Unione Europea non è stata sostenuta all'unanimità. Gli Stati membri che hanno partecipato alla consultazione della Commissione sulla questione dell'esclusione dei contratti di assicurazione dal campo di applicazione della Convenzione erano infatti divisi - sostenitori e oppositori erano quasi equamente rappresentati⁴⁹.

Per la Svizzera e il suo settore assicurativo, potrebbe essere un vantaggio non emettere una dichiarazione sui contratti di assicurazione. Sia le compagnie assicurative che i loro partner contrattuali hanno interesse alla certezza del diritto. Va ricordato che i contratti con i consumatori sono comunque esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2 par. 1 lett. a*); i consumatori sono quindi protetti anche senza una dichiarazione da parte della Svizzera, e tutte le altre parti beneficiano di una maggiore certezza giuridica.

Inoltre, tenuto conto dei settori del diritto che la Convenzione esclude dal suo campo di applicazione per motivi di protezione, in particolare i contratti dei consumatori (*art. 2 par. 1*), la Svizzera non ha un grande interesse a dichiarare che altri settori particolari del diritto siano esclusi dalla Convenzione conformemente all'*articolo 21*⁵⁰.

Infine, secondo l'*articolo 21 paragrafo 2*, nel caso di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione non si applica negli altri Stati contraenti se un accordo di scelta del foro esclusivo designa i giudici dello Stato che ha fatto la dichiarazione. Gli altri Stati contraenti non sono quindi obbligati ad applicare la Convenzione per i contratti di assicurazione se il giudice prescelto risiede in uno Stato membro dell'Unione europea.

Non è quindi opportuno fare una dichiarazione ai sensi dell'*articolo 21*.

Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)

Gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono relativamente comuni, soprattutto nel settore bancario internazionale. Per la Svizzera, potrebbe essere interessante estendere l'applicazione della Convenzione a questi accordi non esclusivi, che sono anche contemplati dalle altre norme applicabili in Svizzera (in particolare la CLug e la LDIP).

Finora, nessuno Stato contraente ha tuttavia fatto una dichiarazione in virtù dell'*articolo 22*. Poiché l'*articolo* prevede che sia lo Stato d'origine sia lo Stato richiesto devono aver fatto tale dichiarazione, una dichiarazione della Svizzera non avrebbe attualmente alcun effetto di fatto. Probabilmente la situazione rimarrà tale anche in futuro, dato che dal 2019 gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono espressamente contemplati dalla Convenzione del 2 luglio 2019⁵¹ sul riconoscimento

⁴⁸ Si tratta di casi contemplati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nuova versione) (regolamento Bruxelles Ibis), sezione 3, che corrisponde alla sezione 3 della CLug.

⁴⁹ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, COM/2014/046 final, n. 3.2.2.

⁵⁰ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 45.

⁵¹ Cfr. nota 14.

e l'esecuzione delle decisioni estere in materia civile o commerciale. È probabile che gli Stati e le organizzazioni che intendono aderire a questa Convenzione non vogliano fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 per evitare sovrapposizioni tra i due strumenti.

Non è quindi opportuno fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'adesione alla Convenzione non ha né ripercussione immediate sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'adesione alla Convenzione avrà ripercussioni principalmente per i Cantoni, poiché l'organizzazione della giustizia e dei tribunali è di loro competenza.

L'adesione alla Convenzione mira in particolare a rafforzare l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali (cfr. titolo della mozione 21.3455). Non si prevede che i tribunali nei Cantoni vengano aditi con maggiore frequenza. Tuttavia, i Cantoni che desiderano istituire un tribunale commerciale a orientamento internazionale possono aspettarsi di attirare un maggior numero di controversie e quindi di trarne un beneficio economico, dato che ogni causa può generare entrate dirette (spese processuali, emolumenti) o indirette (onorari degli avvocati e servizi accessori soggetti a tasse). L'importo delle spese processuali e degli emolumenti compete ai Cantoni.

Inoltre, la Convenzione eviterà procedimenti paralleli in diversi Stati e risparmierà costose ricerche di informazioni sulle competenze giurisdizionali estere.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non c'è da aspettarsi un aumento delle domande, poiché in virtù della LDIP è possibile già oggi presentare domande di riconoscimento ed esecuzione per qualsiasi decisione di qualsiasi Stato del mondo, anche se i requisiti sono più severi. L'adesione alla Convenzione porterà quindi solo ad una sostituzione delle basi giuridiche senza dover temere un aumento del numero di domande. Inoltre, la Convenzione faciliterà il riconoscimento e quindi il lavoro dei tribunali.

5.3 Ripercussioni sull'economia

L'adesione alla Convenzione ha un grande vantaggio per uno Stato con un'economia fortemente transfrontaliera come la Svizzera: aumenta la prevedibilità delle controversie transfrontaliere, soprattutto per le imprese, e riduce le spese processuali. Ne consegue un rafforzamento della piazza commerciale e finanziaria della Svizzera e un aumento della certezza del diritto e della prevedibilità, necessarie per il commercio e gli investimenti, in relazione agli importanti partner commerciali della Svizzera.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 66 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale, il che non è il caso della presente Convenzione (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl⁵² e art. 7a cpv. 1 LOGA⁵³).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Convenzione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione di Lugano. Il rapporto della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, disciplinato nella Convenzione stessa all'articolo 26, non pone alcun problema (cfr. n. 1.3).

6.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 1 e 2 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se è di durata indeterminata e indenunciabile (n. 1) o se prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2). Poiché la Convenzione può essere rescissa mediante notifica scritta al depositario e non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale, questa disposizione non è applicabile.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 3 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (ParlG) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 della Cost. La Convenzione regola la competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il giudice competente, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un giudice di uno Stato contraente designato

⁵² RS 171.10

⁵³ RS 172.010

in tale accordo. Di conseguenza, prevede importanti disposizioni contenenti norme di diritto.

Pertanto, il decreto federale sull'approvazione deve essere sottoposto a referendum facoltativo.